

3 Regolamento del prestito obbligazionario:

"Mediocredito Centrale S.p.A. 1998/2008 indicizzato all'indice NIKKEI 225".

Codice ISIN: IT0001280137

Articolo 1 - Importo nominale dell'emissione, taglio e forma dei titoli

Il prestito obbligazionario "Mediocredito Centrale Nikkei 225 High Participation Bond 1998/2008" è emesso dal Mediocredito Centrale S.p.A. (di seguito l' "Emittente") in un importo di nominali Lire 180 miliardi, suddiviso in 36.000 obbligazioni al portatore del valore nominale di Lire 5 milioni ciascuna, in taglio non frazionabile. Alla data d'emissione l'Emittente procederà all'emissione di un unico certificato al portatore rappresentativo dell'intero prestito obbligazionario ed al suo accentramento presso la Monte Titoli S.p.A.. E' ammessa la possibilità di richiedere la consegna di certificati, sempre al portatore, rappresentativi di una o più obbligazioni. Sempre a richiesta, e contro rimborso delle spese, è ammessa la possibilità di conversione dei certificati da al portatore a nominativi e viceversa.

Articolo 2 - Prezzo e data di emissione

Le obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di Lire 5 milioni per ogni obbligazione, il 30 Novembre 1998. Le obbligazioni hanno godimento 1 Dicembre 1998.

Articolo 3 - Durata

Il prestito obbligazionario ha durata di 10 anni.

Articolo 4 - Interessi

Dalla data di godimento, le obbligazioni fruttano interessi, calcolati con riferimento all'anno commerciale (30/360) conteggiati sul valore nominale del prestito e corrisposti annualmente il 1 Dicembre 1999 ed il 1 Dicembre 2000.

La prima cedola pagabile il 1 Dicembre 1999 sarà del 10% annuo lordo, la seconda cedola pagabile il 1 Dicembre 2000 sarà del 7% annuo lordo.

Articolo 5 - Premio di rimborso a scadenza

Alla data di rimborso l'Emittente corrisponderà un premio di rimborso, d'importo variabile secondo l'andamento dell'indice "NIKKEI 225"; tale premio verrà calcolato come segue:

L'ammontare del premio di rimborso a scadenza, al lordo di ogni tassa od imposta di cui al successivo art. 9, verrà determinato e calcolato dall'Agente di Calcolo (come definito nel succ. art.11), con riferimento a ciascuna obbligazione, secondo la formula seguente:

$$A = VN \times \text{Max} \left[0\%; 175\% \times \frac{NK_{t1} - NK_{t0}}{NK_{t0}} \right]$$

dove:

"A" sta ad indicare l'ammontare lordo del premio di rimborso a scadenza per ciascuna obbligazione, espresso in Lire italiane;

"VN" sta ad indicare il valore nominale dell'obbligazione, e cioè Lire 5 milioni;

"NK_{t0}" sta a indicare il valore di chiusura dell'indice Nikkei 225 alla data del 30 Novembre 1998.

"NK_{t1}" sta a indicare la media aritmetica dei 24 valori dell'indice Nikkei 225 calcolata in base ai valori mensili di chiusura dal 1 Gennaio 1999 al 1 Dicembre 2000 più le 8 rilevazioni annuali a partire dal 1 Dicembre 2001 fino al 24 Novembre 2008 (per un totale complessivo di 32 rilevazioni).

Pubblicazione del premio di rimborso a scadenza

L'ammontare del premio di rimborso a scadenza ed i relativi elementi di calcolo saranno resi noti dall'Emittente nonché comunicati alla Borsa Italiana S.p.A. non oltre il terzo giorno di mercato aperto della Borsa Italiana S.p.A. antecedente il rimborso delle obbligazioni, mediante pubblicazione a cura e a spese dell'Emittente su un quotidiano economico a diffusione nazionale.

Articolo 6 - Rimborso

Il rimborso delle obbligazioni verrà effettuato in un'unica soluzione il 1 Dicembre 2008.

Le obbligazioni saranno rimborsate al valore nominale (Lire 5 milioni per ogni obbligazione), senza alcuna deduzione per spese. Sempre alla data di rimborso verrà corrisposto il premio di rimborso a



scadenza, calcolato ai sensi del precedente articolo, senza alcuna deduzione per spese. Il rimborso sarà effettuato contro consegna dei certificati, ove emessi. Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato delle obbligazioni da parte dell'Emittente. In nessun caso le obbligazioni potranno essere rimborsate ad un valore inferiore al loro valore nominale.

Articolo 7 - Termini di Prescrizione

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole, e per quanto riguarda il capitale decorsi 10 anni dalla data in cui le obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Articolo 8 - Servizio Titoli

Il pagamento del prezzo di rimborso a scadenza ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo tramite la Monte Titoli S.p.A. per i titoli amministrati dalla stessa ovvero, per i titoli ritirati dalla Monte Titoli, presso la o le Casse Incaricate che saranno all'uopo tempestivamente indicate dall'Emittente.

Articolo 9 - Regime Fiscale

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e le tasse che per legge colpiscano le obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti. Gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5%, ove dovuta, ai sensi del D.Lgs. 1 Aprile 1996 n. 239 nonché del D.Lgs. 21 Novembre n. 461.

Articolo 10 - Quotazione

Una volta conseguiti i requisiti di legge ed espletate le formalità previste dalla normativa vigente, l'Emittente richiederà alla Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione a quotazione delle obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato.

Articolo 11 - Varie

Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti, fatta eccezione per quanto previsto al precedente articolo 4, verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente prestito obbligazionario maturasse un giorno non lavorativo bancario sulla piazza di Milano, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo, senza che ciò comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli obbligazionisti.

Le obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

L'Emittente opererà quale agente di calcolo (l'"Agente di Calcolo") ai fini della determinazione del premio di rimborso a scadenza e delle attività connesse, riservandosi di sostituire a sé altri previa comunicazione agli obbligazionisti ed alla Borsa Italiana S.p.A. in conformità a quanto sopra.

Per qualsiasi controversia connessa con il presente prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma, e tale Foro rimane l'unico competente senza che sia ammessa deroga alcuna. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

